Lo Statuto di Asti Oltre

Art. 1 Costituzione, denominazione e sede

È costituita, ai sensi degli artt.36,37 e 38 del codice civile, l'Associazione di partecipazione culturale e politica, non riconosciuta e aconfessionale, denominata "Asti Oltre", con sede presso il/la Presidente pro tempore. La sede potrà variare secondo le esigenze e per decisione del Consiglio Direttivo e il trasferimento della sede sociale, purché all'interno della Provincia di Asti, non comporta modifica statutaria La durata dell'Associazione è fissata a tempo indeterminato.

Art. 2 Scopi e finalità

L'Associazione non ha personalità giuridica, è senza alcun fine di lucro e non ripartisce utili. L'Associazione garantirà la democraticità della struttura e l'elettività delle cariche. Essa ha l'obiettivo di:

- sensibilizzare l'opinione pubblica su aspetti socio-economici e culturali, sui beni comuni, sul senso di appartenenza alla comunità, sull'accoglienza e sullo sviluppo sostenibile;
- organizzare iniziative di informazione e stimolo sulle suddette tematiche volte al pubblico, con particolare attenzione ai giovani;
- promuovere il buon governo e la partecipazione dei cittadini alla vita politica della città di Asti e del suo territorio di riferimento.

L'Associazione può svolgere altresì qualunque attività anche di carattere commerciale funzionale allo svolgimento delle proprie attività. Lo scopo e le varie modalità di attuazione delle finalità e degli obiettivi dell'Associazione sono autofinanziati attraverso le quote associative ed eventuali campagne di sottoscrizione e da contributi e liberalità ricevuti da coloro che condividono gli scopi dell'Associazione stessa.

Art. 3 Soci: tipologia, diritti e doveri

Il numero dei soci è illimitato. Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti gli uomini e le donne di età superiore ai 18 anni che ne facciano domanda e che accettano lo Statuto, condividendone gli scopi e impegnandosi a dedicare una parte del loro tempo per il raggiungimento degli stessi. I soci si suddividono in due categorie:

- fondatori: coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'Associazione, la loro qualità di soci è permanente, non è pertanto soggetta ad iscrizione, ma solo al pagamento della quota sociale annuale.
- effettivi od ordinari: coloro che hanno ottenuto la qualifica di socio previa presentazione di apposita domanda.

Il pagamento della quota sociale deve avvenire entro il mese di Gennaio per chi rinnova l'iscrizione ed entro 30 giorni dalla comunicazione di ammissione deliberata dal Consiglio Direttivo per i nuovi soci. Il mancato versamento della quota di adesione comporta l'immediato decadimento dalla posizione di socio.

La qualifica di socio può essere assunta anche da Enti od Associazioni che si impegnino a perseguire gli scopi statutari. Tutti i soci hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. I soci hanno il diritto di accesso a documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione e di essere rimborsati delle spese sostenute nello svolgimento delle attività prestate.

I soci non hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione. Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate. La quota associativa è intrasmissibile. Tutti i soci si ritengono altresì obbligati:

- a partecipare assiduamente ed a dare un contributo effettivo alle attività dell'Associazione;
- a non svolgere alcuna azione che possa in qualche modo essere pregiudizievole agli interessi dell'Associazione od in contrasto con i suoi fini;
 a versare la quota sociale annuale.

Art. 4 Soci: criteri di ammissione, recesso ed esclusione

L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte dell'interessato. Il Consiglio direttivo delibera in merito alla richiesta di adesione entro 10 giorni dal suo ricevimento. Il diniego va motivato e su di esso si pronuncia anche l'Assemblea dei soci.

Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo l'avvenuto pagamento della quota associativa il cui ammontare annuale è stabilito dall'Assemblea ordinaria in sede di approvazione del bilancio.

La perdita della qualità di socio avviene per recesso, morte o esclusione. Ciascun socio è libero di recedere dall'Associazione, in ogni momento, semplicemente dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato. Il socio può essere escluso dall'Associazione in caso di:

- inadempienza dei doveri previsti dallo Statuto e dagli eventuali regolamenti interni;
- persistenti violazioni degli obblighi statutari;
- altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'Associazione stessa.

L'esclusione dei soci deve essere comunicata a mezzo lettera assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, gli addebiti riscontrati devono essere contestati per iscritto al socio consentendogli la facoltà di replica entro 30 giorni. Avverso l'esclusione è ammesso ricorso al giudice ordinario. Chiunque perda la qualità di socio non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Art. 5 Fondo Comune

L'attività dell'Associazione è finanziata mediante:

- autofinanziamento dei soci;
- donazioni di persone fisiche e giuridiche.

I contributi degli associati, le donazioni ed i beni eventualmente acquisiti con questi costituiscono il Fondo comune dell'Associazione. Finché questa svolge la sua attività, gli aderenti non possono chiedere la divisione del Fondo comune, né pretenderne una quota nel caso in cui per qualunque ragione venga meno la qualifica di socio.

La raccolta di fondi e la loro gestione deve avvenire nel pieno rispetto della legge ed in modo conforme agli scopi dell'Associazione, assicurando la trasparenza e la regolarità nella rendicontazione.

Art. 6 Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;

- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- il Vice Presidente:
- il Tesoriere;
- il Segretario.

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito, salvo i rimborsi per gli associati di cui al precedente art. 3.

Art. 7 Assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto e di partecipazione atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto. L'Assemblea viene convocata dal Presidente o da chi ne fa le veci ogni qual volta lo stesso Presidente od almeno tre membri del Consiglio direttivo od un decimo dei soci ne ravvisino l'opportunità e comunque almeno una volta all'anno per gli adempimenti relativi al bilancio.

L'Assemblea viene convocata in seduta ordinaria o straordinaria mediante comunicazione diretta o telematica, via e-mail o sms, almeno 7 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'avviso deve contenere il giorno, l'ora, il luogo della riunione ed il relativo ordine del giorno. L'assemblea è formata da tutti gli associati.

Ogni socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di due deleghe. É facoltà dei soci poter partecipare anche in teleconferenza e audio conferenza alle Assemblee purché tutti gli intervenuti siano messi in condizione di esaminare i documenti e partecipare attivamente ai lavori. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente oppure, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti. In seconda convocazione, che può aver luogo almeno il giorno successivo a quello della prima convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati e delibererà a maggioranza di voti. In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci e l'intero Consiglio direttivo. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando approvate dalla maggioranza dei presenti, ad eccezione fatta per i casi disciplinati dalle disposizioni dei successivi artt. 14) e 15).

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre:

- nomina i componenti del Consiglio direttivo;
- approva il bilancio consuntivo e preventivo annuale ed il rendiconto economico-finanziario predisposti dal Consiglio direttivo;
- fissa annualmente la quota sociale di adesione;
- delibera l'esclusione dei soci dall'Associazione su proposta del Consiglio direttivo:
- esprime parere sulla reiezione delle domande di ammissione di nuovi soci;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto, sullo scioglimento anticipato e sulla proroga della durata dell'Associazione. L'Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita in prima ed in seconda convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci e le delibere saranno prese con i due terzi dei presenti.

Art. 8 Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo formato da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a undici, nominati dall'Assemblea dei soci.

Il primo Consiglio direttivo è nominato con l'Atto costitutivo, i membri rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili.

In caso di decadenza di uno dei membri, per dimissioni od altra causa, il Consiglio direttivo provvede alla sua sostituzione. Il neo consigliere rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio direttivo.

Nel caso decada oltre la metà dei componenti, l'Assemblea dei soci deve nominare un nuovo Consiglio direttivo. Il Consiglio direttivo nomina al suo interno un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario e un Tesoriere.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente oppure, in assenza di entrambi, dal componente più anziano. I verbali di ogni adunanza, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto, vengono conservati agli atti.

Il Consiglio direttivo è convocato di regola ogni tre mesi ed ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vicepresidente, lo ritenga opportuno oppure quando almeno i due terzi dei componenti ne faccia richiesta. Le riunioni del Consiglio direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni sono valide quando approvate dalla maggioranza degli intervenuti. É facoltà dei membri del Consiglio direttivo di poter partecipare anche in teleconferenza e audio conferenza alle adunanze purché tutti gli intervenuti siano messi in condizione di esaminare i documenti e partecipare attivamente ai lavori.

Il Consiglio direttivo assolve le seguenti funzioni:

- nomina il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere;
- predispone il bilancio consuntivo e preventivo nonché il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'Assemblea;
- formula la proposta di esclusione dei soci da sottoporre all'Assemblea;
- delibera sulle domande di ammissione di nuovi soci;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea:
- provvede agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea.

In caso di deliberazioni con uguali voti favorevoli e contrari, prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

Art. 9 Presidente

Il Presidente è nominato in seno al Consiglio direttivo, ha il compito di presiedere oltre allo stesso Consiglio anche l'Assemblea dei soci. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza od impedimento le sue funzioni spettano temporaneamente al Vicepresidente oppure in caso di assenza di entrambi al membro più anziano del Consiglio Direttivo.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e, in caso di urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

Art. 10 Tesoriere

Il Tesoriere, nominato tra i componenti del Consiglio Direttivo, cura la gestione finanziaria dell'Associazione nei limiti di spesa fissati dal Consiglio Direttivo e predispone e verifica l'attuazione dei piani di attività e il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre al Consiglio Direttivo.

Il Segretario, nominato in seno al Consiglio Direttivo, cura la parte amministrativa dell'Associazione, e la tenuta dei libri contabili e sociali.

Art. 12 Risorse economiche

L'Associazione utilizza per il funzionamento e per lo svolgimento delle attività le risorse economiche derivanti da:

- Quote e contributi degli associati;
- Eredità, donazione e legati;
- Contributi di organismi internazionali, dell'Unione Europea, dello Stato, della Regione, degli Enti locali, di Enti o Istituzioni pubbliche e private;
- Erogazioni liberali degli associati e di terzi;
- Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- Altre entrate compatibili con le finalità previste dall'Associazione.
- I fondi dell'Associazione non potranno essere investiti in forme che prevedono la corresponsione di un interesse ai singoli soci.

Ogni mezzo che non sia in contrasto con le leggi dello Stato italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all'Associazione e arricchire il suo patrimonio.

L'eventuale avanzo di gestione dovrà essere obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività previste dallo Statuto.

Art. 13 Bilancio

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo dell'anno appena concluso ed il bilancio preventivo per l'anno in corso.

Entrambi i bilanci vengono approvati entro il mese di aprile dall'Assemblea ordinaria con le maggioranze previste dallo Statuto.

Entrambi i bilanci sono depositati presso la sede dell'Associazione e nelle eventuali sezioni, almeno sette giorni prima dell'Assemblea e possono essere consultati da ogni socio.

Art. 14 Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre la presenza di almeno la metà più uno dei soci e le delibere saranno prese con i due terzi dei presenti convocati in Assemblea straordinaria.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina uno o più liquidatori, ne stabilisce il compenso, e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio sarà comunque devoluto con finalità di pubblica utilità a favore di altre associazioni, aventi finalità similari, che operano nel settore del volontariato.

Art. 15 Disposizioni finali

L'Associazione è regolata dal presente Statuto e per tutto ciò che non è espressamente previsto in esso si applicano le disposizioni di legge in materia e nel codice civile.